Supplemento ordinario alla “Gazzetta Ufficiale„ n. 83 del 7 aprile 1952

Spedizione in abbonamento postale

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — **Roma Lunedì, 7 aprile 1952** — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

REGIONE SICILIANA

LEGGI, DECRETI LEGISLATIVI E REGOLAMENTI PUBBLICATI NELLA “GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA„ NEL 2° SEMESTRE DELL'ANNO 1951

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGE 10 agosto 1951, n. 42.

Esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1951-52.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n. 37 dell'11 agosto* 1951)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

Il Governo è autorizzato ad esercitare provvisoriamente, fino a quando sia approvato con legge regionale e non oltre il 31 ottobre 1951, il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1951-52, secondo lo stato di previsione dell'entrata e quello della spesa e il relativo disegno di legge, depositato presso l'Assemblea regionale.

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 10 agosto 1951

RESTIVO

LA LOGGIA

LEGGE 12 agosto 1951, n. 43.

Ripartizione dei prodotti cerealicoli, delle leguminose da granella e dei prodotti dei fondi a coltura arborea ed arbustiva per l'annata agraria 1950-51.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n. 38 del 18 agosto* 1951)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

La ripartizione dei prodotti cerealicoli e delle leguminose da granella, nonchè dei prodotti dei fondi a coltura arborea ed arbustiva per l'annata agraria 1950-1951, è regolata dalle norme di cui alle leggi regionali 1° luglio 1947, n. 4, e 22 settembre 1947, n. 11, salvo quanto disposto negli articoli seguenti.

Art. 2.

Ove però l'intera produzione raggiunga la resa di 14 quintali per ettaro ed oltre, la ripartizione sarà fatta in ragione del 50 % al colono e del 50 % al concedente.

In questo caso, nell'applicazione della percentuale del 50 % di cui al comma precedente, deve al colono essere attribuita, in ogni caso, una quota non inferiore a quella che gli sarebbe spettata applicando la percentuale precedente.

Art. 3.

Restano salve le pattuizioni, gli usi e le consuetudini più favorevoli ai mezzadri, coloni e compartecipanti.

Art. 4.

Le Commissioni comunali di bonario componimento previste dall'art. 6 della legge 1° luglio 1947, n. 4, sono composte da un rappresentante dei datori di lavoro dell'agricoltura e da un rappresentante dei lavoratori della terra, nominati, di volta in volta, dal sindaco su designazione delle organizzazioni locali cui aderiscono gli interessati.

Le Commissioni sono presiedute dal sindaco o da un suo delegato.

Art. 5.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 12 agosto 1951

RESTIVO

GERMANÀ

LEGGE 18 agosto 1951, n. 44.

Concessione di delegazione temporanea di potestà legislativa al Governo della Regione.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n. 38 del 18 agosto* 1951)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

E' concessa al Governo della Regione, fino al 31 ottobre 1951, la delegazione di potestà legislativa a norma e nei limiti di cui alle leggi regionali 26 gennaio 1949, n. 4 e successive modifiche.

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 18 agosto 1951

RESTIVO

LEGGE 18 agosto 1951, n. 45.

Proroga dei contratti di mezzadria, colonia parziaria, compartecipazione ed affitto dei fondi rustici, nonchè delle concessioni delle terre incolte o insufficientemente coltivate.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n. 38 del 18 agosto* 1951)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

Le disposizioni contenute nella legge regionale 14 luglio 1950, n. 55, concernente la proroga dei contratti di mezzadria, colonia parziaria, compartecipazione ed affitto dei fondi rustici, nonchè delle concessioni delle terre incolte o insufficientemente coltivate, si applicano, salvo quanto disposto negli articoli seguenti, anche per l'annata agraria 1951-52, considerata come tale quella che ha inizio tra il 1° settembre 1951 e il 1° marzo 1952, quando il contratto agrario decorre da tale data per consuetudine locale.

Art. 2.

All'art. 7 della legge 14 luglio 1950, n. 55, è aggiunto il seguente comma:

« Qualora sia riconosciuto il diritto del proprietario ad opporsi alla proroga per i motivi indicati nei nn. 2 e 3 dell'art. 4, il relativo provvedimento di sfratto, se intervenga dopo il 31 ottobre 1951, dovrà fissare, come data di materiale immissione in possesso, la fine dell'annata agraria 1951-52 ».

Art. 3.

La esecuzione delle sentenze di annullamento di concessione di terre, a norma del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 279, e successive integrazioni e modifiche, se intervenute dopo il 31 ottobre 1951, rimane sospesa fino alla scadenza dell'annata agraria in corso alla data di pubblicazione della sentenza. La presente norma si applica solo per l'annata agraria 1951-1952.

Art. 4.

Non è ammessa la proroga dei contratti verbali o scritti di mezzadria, colonia parziaria o compartecipazione, di quelli di affitto a coltivatori diretti, sia singoli che associati in coo-

perative, nonchè delle concessioni di terre incolte o insufficientemente coltivate, disposte a norma del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 279, e successive integrazioni e modifiche, se i fondi oggetto dei contratti o delle concessioni sono stati acquistati o concessi in enfiteusi prima del 31 dicembre 1950, in applicazione del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, e successive aggiunte e modificazioni.

Art. 5.

Oltre ai casi previsti dalla legge 14 luglio 1950, n. 55, avrà diritto alla proroga il coltivatore diretto di un fondo il cui concedente, coltivatore diretto a sua volta, si trovi nel godimento, quale proprietario, enfiteuta od usufruttuario, di altri fondi sufficienti ad assorbire la capacità lavorativa della propria famiglia.

In tale caso, per beneficare della proroga, il coltivatore diretto cui è stato intimato lo sfratto, dovrà, entro trenta giorni dalla intimazione, proporre alla Sezione di cui al seguente art. 7, opposizione mercè il deposito di documenti comprovanti che il concedente si trova nelle condizioni previste dal precedente comma.

Parimenti non avrà diritto alla proroga il coltivatore diretto che si trova nel godimento, quale proprietario, enfiteuta od usufruttuario di altri fondi sufficienti ad assorbire la capacità lavorativa della propria famiglia.

Art. 6.

Nei casi di mancata proroga dei contratti di affitto, qualora nel fondo esistono mezzadri o compartecipanti, i relativi rapporti continuano ad avere efficacia, nei confronti del concedente subentrante, fino al termine dell'annata agraria 1951-52.

Art. 7.

Per le controversie dipendenti dalla applicazione della presente legge valgono le norme di cui all'art. 2 della legge 25 giugno 1949, n. 353.

Art. 8.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 18 agosto 1951

RESTIVO

GERMANÀ — LA LOGGIA

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 30 agosto 1951, n. 26.

Riduzione degli estagli relativi alla locazione dei fondi rustici ed alla vendita di erbe per il pascolo per l'annata agraria 1950-51.

(*Pubblicato in edizione straordinaria alla* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n. 41 del 7 settembre* 1951)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione siciliana;

Vista la legge regionale 18 agosto 1951, n. 44 e quelle ivi richiamate;

Su proposta dell'Assessore per l'agricoltura e le foreste;

Considerata l'opportunità e l'urgenza di stabilire le norme per l'annata agraria 1950-51, sulla riduzione degli estagli relativi alla locazione dei fondi rustici ed alla vendita di erbe per il pascolo;

Vista la deliberazione della Giunta regionale in data 20 agosto 1951;

Su conforme parere della Commissione legislativa dell'Assemblea regionale per l'agricoltura e l'alimentazione;

Decreta:

Art. 1.

Le norme di cui alla legge regionale 14 luglio 1950, n. 54, si applicano anche per l'annata agraria 1950-1951.

E' considerata annata agraria 1950-51 anche quella che abbia avuto inizio tra il 1° gennaio ed il 1° marzo 1951, quando il contratto agrario decorra da tale data per la consuetudine locale.

Art. 2.

Il presente decreto legislativo sarà presentato all'Assemblea regionale per la ratifica nei termini e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale 26 gennaio 1949, n. 4, e successive modifiche.

Art. 3.

Il presente decreto legislativo sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge della Regione.

Palermo, 30 agosto 1951

RESTIVO

GERMANÀ

Registrato alla Corte dei conti Ufficio controllo atti del Governo della Regione siciliana, addì 7 settembre 1951, *registro n.* 1, *foglio n.* 16.

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 18 settembre 1951, n. 27.

Organico provvisorio dell'Assessorato degli enti locali.

(*Pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n. 47 del 29 settembre* 1951)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione siciliana;

Vista la legge regionale 18 agosto 1951, n. 44, e quelle ivi richiamate;

Visto il proprio decreto 24 luglio 1951, n. 92-A;

Vista la legge regionale 28 agosto 1949, n. 53;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di provvedere alla revisione dell'organico provvisorio dell'Amministrazione degli enti locali, anche in conseguenza della sua elevazione ad Assessorato;

Su proposta dell'Assessore per gli enti locali, di concerto con l'Assessore per le finanze;

Viste le deliberazioni della Giunta regionale del 20 agosto 1951 e del 17 settembre 1951;

Su conforme parere della Commissione legislativa dell'Assemblea regionale per gli affari interni e l'ordinamento amministrativo;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati l'ordinamento e l'organico provvisorio dell'Assessorato regionale degli enti locali risultanti dalla tabella annessa al presente decreto legislativo e, in conseguenza, viene soppressa la parte ricadente sotto la lettera *c*) della tabella *B* annessa alla legge regionale 28 agosto 1949, n. 53.

Art. 2.

I posti di cui all'annessa tabella organica, disponibili all'entrata in vigore del presente decreto legislativo, possono essere ricoperti, oltrechè mediante posizione di comando di personale di ruolo dell'Amministrazione statale ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 28 agosto 1949, n. 53, con personale di ruolo di Enti locali dell'isola di grado e gruppo corrispondenti, comandato presso la Regione e nei cui riguardi intervenga il consenso dell'Ente interessato.

Nel resto si applica la legge regionale 28 agosto 1949, n. 53.

L'Assessore procederà alle assunzioni mediante contratti a termine. Entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo si provvederà con pubblici concorsi.

Art. 3.

L'Assessore per le finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto legislativo.

Art. 4.

Il presente decreto legislativo sarà presentato all'Assemblea regionale per la ratifica nei termini e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale 26 gennaio 1949, n. 4, in relazione alla legge regionale 18 agosto 1951, n. 44.

Art. 5

Il presente decreto legislativo sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge della Regione.

Palermo, 18 settembre 1951

RESTIVO

ALESSI — LA LOGGIA

Registrato alla Corte dei conti Ufficio controllo atti del Governo della Regione siciliana, addì 27 settembre 1951, *registro n.* 1, *foglio n.* 16.

TABELLA

ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI

PARTE PRIMA

Ripartizione degli Uffici:

Gabinetto;
Direzione regionale;
Ispettorato regionale;
Ufficio studi, legislazione e statistica;
Divisione degli affari generali riservati e del personale;
Divisione Enti autarchici territoriali;
Divisione Opere pie e assistenza;
Divisione del contenzioso amministrativo;
Divisione ragioneria.

PARTE SECONDA

Organico provvisorio:

Ruolo amministrativo Gruppo *A*		
Gruppo *A* gr. 3-4	Direttore regionale	n. 1
Gruppo *A* gr. 5-	Vice direttore generale	» 1
Gruppo *A* gr. 4-5	Ispettori superiori amm.	» 2
Gruppo *A* gr. 5-6	Capi divisione	» 5
Gruppo *A* gr. 7-8	Capi sezione	» 5
Gruppo *A* gr. 9-11	Primi segretari, segretari e vice segretari	» 11
Gruppo *A* o *B*: gr. 9-11	Addetti	n. 5
		n. 30
Ruolo di ragioneria Gruppo *A* o *B*:		
Gruppo *A* gr. 5-6	Ispettore superiore di ragioneria	n. 1
Gruppo *A* gr. 6-7	Capo divisione	» 1
Gruppo *A* o *B*: gr. 7-9	Capi sezione	» 3
Gruppo *B* gr. 9-11	Primi ragionieri e vice ragionieri	» 7
		n. 12
Ruolo del personale d'ordine Gruppo *C*:		
Gruppo *C* gr. 9-11	Archivista capo primo archivista e archivista	n. 4
Gruppo *C* gr. 12-13	Applicati	» 7
		n. 11
Personale subalterno:		
	Usciere capo, uscieri e vice uscieri	n. 8
		n. 61

RESTIVO

ALESSI — LA LOGGIA

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 18 settembre 1951, n. 28.

Concessione di contributi per incrementare la costruzione di edifici destinati ad asili infantili.

(*Pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 47 *del* 29 *settembre* 1951).

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione siciliana;

Vista la legge regionale 18 agosto 1951, n. 44, e quelle ivi richiamate;

Su proposta dell'Assessore per gli enti locali, di concerto con quelli per le finanze, per la pubblica istruzione e per i lavori pubblici;

Considerata l'opportunità e l'urgenza di provvedere alla concessione di contributi per la costruzione di edifici destinati ad asili infantili;

Viste le deliberazioni della Giunta regionale in data 20 agosto e 17 settembre 1951;

Su conforme parere della Commissione legislativa dell'Assemblea regionale per gli affari interni ed ordinamento amministrativo;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata a carico del bilancio della Regione la spesa di L. 800.000.000 di cui L. 400.000.000 nell'esercizio finanziario in corso ed il resto in quello 1952-53 per la concessione di contributi ai fini della costruzione, del completamento o del riattamento di edifici, esistenti o da erigere nel territorio della Regione, destinati ad asili infantili o ad asili nido.

Art. 2.

I contributi sono concessi con decreto dell'Assessore per gli enti locali e possono raggiungere l'importo totale della spesa occorrente, senza tuttavia oltrepassare in ogni caso le L. 20 milioni per ciascun edificio.

La liquidazione del contributo è effettuata in rapporto allo stato di avanzamento dei lavori.

Art. 3.

Possono fruire dei contributi di cui agli articoli precedenti, i Comuni e gli Enti morali giuridicamente riconosciuti, sino all'intero ammontare della spesa nel limite in cui all'articolo precedente, ed inoltre: gli Enti, le Società, le Associazioni civili ed ecclesiastiche, anche se non giuridicamente riconosciuti, per il completamento, il restauro e l'adattamento di edifici di cui sia accertata la destinazione ad uso di beneficenza ed assistenza in favore dell'infanzia, purchè tali edifici siano vincolati ai fini della beneficenza e dell'assistenza per non meno di venti anni dalla ultimazione dei lavori di completamento, restauro ed adattamento, mediante trascrizione nei pubblici registri immobiliari.

Art. 4.

All'onere che incide sull'esercizio in corso si fa fronte mediante prelievo dal fondo di cui al capitolo 281 della previsione della spesa del bilancio 1951-52.

L'Assessore per le finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto legislativo.

Art. 5.

All'onere che incide sull'esercizio in corso si fa l'Assemblea regionale per la ratifica nei termini e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale 26 gennaio 1949, n. 4, e successive modifiche.

Art. 6.

Il presente decreto legislativo sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge della regione.

Palermo, 18 settembre 1951

RESTIVO

ALESSI — CASTIGLIA — MILAZZO — LA LOGGIA

Registrato alla Corte dei conti Ufficio controllo atti del Governo della Regione siciliana, addì 29 settembre 1951, *registro n.* 1, *foglio n.* 17.

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 18 settembre 1951, n. 30.

Riconoscimento della posizione di impiegati dell'Amministrazione regionale a personale distaccato da altre pubbliche amministrazioni.

(*Pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 48 *del* 6 *ottobre* 1951)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione siciliana;

Vista la legge regionale 18 agosto 1951, n. 44;

Vista la legge regionale 29 luglio 1950, n. 65;

Su proposta dell'Assessore per gli enti locali, di concerto con quello per le finanze;

Considerata l'opportunità e l'urgenza di emanare norme per il riconoscimento della posizione di impiegati dell'Amministrazione regionale ai segretari comunali e al personale statale di ruolo attualmente in servizio presso gli uffici della Regione siciliana;

Viste le deliberazioni della Giunta regionale in data 20 agosto 1951 e 17 settembre 1951;

Su conforme parere della Commissione legislativa dell'Assemblea regionale per gli affari interni e l'ordinamento amministrativo;

Decreta:

Art. 1.

In attesa che siano approvati i ruoli di cui all'art. 2 della legge regionale 29 luglio 1950, n. 65, può essere riconosciuta, con decreto del Presidente della Regione, a richiesta degli interessati e su deliberazione della Giunta regionale, la posizione di impiegati dell'Amministrazione della Regione ai segretari comunali di ruolo in servizio presso l'Amministrazione medesima alla data del 1° giugno 1951, con il grado dell'Amministrazione di provenienza, ragguagliato a termini della tabella di comparazione di cui alla legge 27 giugno 1942, n. 851, e con l'anzianità in detto grado.

La richiesta di cui sopra deve essere presentata dagli interessati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

Art. 2.

La disposizione di cui al primo comma dell'articolo precedente è estesa al personale previsto dall'art. 20 della legge regionale 29 luglio 1950, n. 65, nei cui riguardi intervenga il consenso dell'Amministrazione di provenienza.

Art. 3.

Il riconoscimento della posizione d'impiegato, previsto dal presente decreto legislativo, non importa, in favore dei segretari comunali e degli impiegati statali alcun onere a carico dell'Amministrazione regionale, in ordine al trattamento di quiescenza per il tempo in cui il rapporto d'impiego si è svolto alle dipendenze delle Amministrazioni di provenienza.

Art. 4.

E' riservato all'Amministrazione regionale, in sede di inquadramento generale a norma della legge 29 luglio 1950, n. 65, il collocamento dei predetti funzionari nei ruoli definitivi.

Art. 5.

Il presente decreto legislativo sarà presentato all'Assemblea regionale per la ratifica nei termini e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale 26 gennaio 1949, n. 4, e successive modifiche.

Art. 6.

Il presente decreto legislativo sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge della Regione.

Palermo, 18 settembre 1951

RESTIVO

ALESSI — LA LOGGIA

Registrato alla Corte dei conti Ufficio controllo atti del Governo della Regione siciliana, addì 5 ottobre 1951, *registro n.* 1, *foglio n.* 18.

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 26 settembre 1951, n. **29.**

Acceleramento dei pagamenti relativi all'esecuzione delle opere pubbliche di competenza della Regione.

(*Pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 49 *dell'*8 *ottobre* 1951)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione siciliana;

Vista la legge regionale 18 agosto 1951, n. 44, e quelle ivi richiamate;

Su proposta dell'Assessore per le finanze, di concerto con quello per i lavori pubblici;

Considerata l'opportunità e l'urgenza di stabilire le norme per l'acceleramento dei pagamenti relativi alla esecuzione delle opere pubbliche di competenza della Regione;

Viste le deliberazioni della Giunta regionale in data 20 agosto e 24 settembre 1951;

Su conforme parere della Commissione legislativa dell'Assemblea regionale per i lavori pubblici, comunicazioni, trasporti e turismo;

Decreta:

Art. 1.

Allo scopo di facilitare l'esecuzione delle opere pubbliche a carico del bilancio della Regione e di evitare ritardi nei pagamenti della mano d'opera e nello approntamento del materiale necessario, gli Assessori regionali, nella rispettiva competenza, sono autorizzati a concedere agli ingegneri capi degli Uffici del genio civile aperture di credito, oltre i limiti fissati dalle disposizioni vigenti, fino agli 8/10 dell'importo netto di ciascuna opera appaltata, quale risulta dal verbale di aggiudicazione, o, secondo i casi, dall'atto di cottimo o dall'offerta definitiva per l'appalto a trattativa privata.

Le predette aperture di credito devono essere utilizzate soltanto per il pagamento degli stati di avanzamento dei lavori, nonchè, secondo quanto dispone il seguente art. 2, del materiale apprestato a piè d'opera.

Gli stati di avanzamento possono essere liquidati e pagati anche prima dell'approvazione del relativo contratto, semprechè gli elementi indispensabili per la contabilizzazione dei lavori eseguiti risultino dal verbale di aggiudicazione o dall'offerta definitiva.

Art. 2.

Per il materiale approntato a pie' d'opera è autorizzata, dopo la consegna dei lavori, la corresponsione, alle imprese aggiudicatarie, di un ammontare fino al 50 % del costo di esso dimostrato da fatture munite del visto di congruità, su attestazione del direttore dei lavori da allegarsi all'ordinativo di pagamento e previo accertamento da parte dell'Ufficio del genio civile.

Sul materiale di cui al comma precedente è costituito privilegio speciale di primo grado a favore della Regione.

La somma corrisposta a titolo di parziale pagamento dei materiali è recuperata sugli stati di avanzamento dei lavori in proporzione al materiale ivi contabilizzato.

Art. 3.

Al pagamento della rata di saldo dei lavori appaltati si provvede con mandato diretto previa presentazione del rendiconto delle aperture di credito agli Assessorati competenti.

Art. 4.

Gli Enti locali per ottenere il finanziamento di opere di loro competenza che siano state incluse nei programmi regionali, debbono farne istanza agli Assessorati competenti.

L'istanza, se accolta, implica la cessione, in favore della Regione siciliana, dei contributi che siano stati o che possano concedersi dallo Stato per le opere medesime, nei limiti degli stanziamenti previsti dalle leggi statali.

Ai fini dell'approvazione dei contratti d'appalto e dell'applicazione delle norme contenute nel presente decreto legislativo, la Regione può prescindere dalle delibere degli organi di amministrazione richieste per gli Enti di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 5.

Le perizie relative alle opere finanziate dalla Regione sono direttamente trasmesse dagli Uffici del genio civile all'Assessorato regionale competente.

Per le opere la cui esecuzione è affidata agli Enti locali, le perizie, da redigersi a cura e sotto la responsabilità degli uffici tecnici dei predetti Enti e munite del visto del competente Ufficio del genio civile, sono da questo trasmesse, corredate da apposita relazione illustrativa e dalle dimostrazioni indispensabili, all'Assessorato regionale competente.

Art. 6.

Ferme restando le percentuali di recupero a carico degli Enti locali interessati fissate dalle singole disposizioni di legge, le norme di cui ai precedenti articoli 4 e 5 si applicano a tutte le opere di competenza degli Enti locali da eseguirsi finanziate con fondi regionali, anche se l'aggiudicazione o la concessione a cottimo sia in corso o sia già intervenuta all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto legislativo.

Art. 7.

Il presente decreto legislativo sarà presentato all'Assemblea regionale per la ratifica nei termini e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale 26 gennaio 1949, n. 4, e successive modifiche.

Art. 8.

Il presente decreto legislativo sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge della Regione.

Palermo, 26 settembre 1951

RESTIVO

PIVETTI — LA LOGGIA

Registrato alla Corte dei conti Ufficio controllo atti del Governo della Regione siciliana, addì 6 ottobre 1951, registro n. 1, foglio n. 19.

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 31 ottobre 1951, n. 31.

Istituzione di cantieri-scuola di lavoro per la sistemazione delle strade comunali.

(*Pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n. 54 del 10 novembre* 1951)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione siciliana;

Vista la legge regionale 18 agosto 1951, n. 44 e quelle ivi richiamate;

Su proposta dell'Assessore per il lavoro, la previdenza ed assistenza sociale, di concerto con quelli per i lavori pubblici, per gli enti locali e per le finanze;

Considerata l'opportunità e l'urgenza di istituire cantieri-scuola di lavoro per la sistemazione delle strade comunali dell'Isola;

Viste le deliberazioni della Giunta regionale del 20 agosto e 30 ottobre 1951;

Su conforme parere della Commissione legislativa dell'Assemblea regionale per il lavoro, la previdenza ed assistenza sociale;

Decreta:

Art. 1.

L'Assessore per il lavoro, la previdenza ed assistenza sociale di concerto con quello per i lavori pubblici, promuove ed autorizza ai sensi del decreto legislativo Presidenziale n. 25 del 18 aprile 1951, l'apertura di cantieri-scuola di lavoro aventi prevalentemente per scopo la sistemazione delle strade dei comuni dell'Isola.

Art. 2.

I progetti relativi, compilati con distinta menzione del costo della mano d'opera, dei materiali occorrenti, del relativo trasporto e dell'attrezzatura necessaria, devono essere sottoposti all'approvazione dei competenti organi tecnici.

L'ammontare della spesa complessiva, in ogni caso, non può superare, per cantiere, l'importo di 10 milioni.

Art. 3.

Per i cantieri di cui al presente decreto, in deroga a quanto disposto dal secondo comma dell'art. 20 del decreto legislativo Presidenziale 18 aprile 1951, n. 25, il costo dei materiali e relativo trasporto nonchè quello per l'attrezzatura necessaria, è a totale carico della Regione.

Nel caso in cui l'Ente gestore abbia la disponibilità di materiale e le attrezzature occorrenti, esso ha l'obbligo di conferirli per diminuire il concorso della Regione. Analogamente il concorso della Regione è diminuito ove l'Ente gestore faccia offerta dei materiali, delle attrezzature o dei mezzi di trasporto.

Art. 4.

Per l'attuazione del presente decreto è autorizzata, a carico del bilancio, per l'esercizio in corso, la spesa di L. 700 milioni.

L'Assessore per le finanze provvederà con suoi decreti alle occorrenti variazioni di bilancio, prelevando la somma anzidetta, quanto a L. 304.000.000 dal capitolo 281, quanto a lire 196.000.000 dal capitolo 751, art. 2, quanto a L. 200.000.000 dal capitolo 650.

Art. 5.

Il presente decreto legislativo sarà presentato all'Assemblea regionale per la ratifica nei termini e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale 26 gennaio 1949, n. 4 e successive modifiche.

Art. 6.

Il presente decreto legislativo sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge della Regione.

Palermo, 31 ottobre 1951

RESTIVO

DI NAPOLI — MILAZZO — ALESSI — LA LOGGIA

Registrato alla Corte dei conti Ufficio controllo atti del Governo della Regione siciliana, addì 9 novembre 1951, registro n. 1, foglio n. 23.

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 15 ottobre 1951, n. 32.

Estensione al territorio della Regione siciliana delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262; nella legge 12 luglio 1949, n. 386 e nella legge 19 maggio 1950, n. 319, concernenti il collocamento a riposo dei dipendenti degli Enti locali territoriali ed istituzionali e la istituzione di ruoli transitori per la sistemazione del personale non di ruolo degli Enti stessi.

(*Pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n. 55 del 17 dicembre* 1951)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione siciliana;

Vista la legge 18 agosto 1951, n. 44, e quelle ivi richiamate;

Considerata la necessità e l'urgenza di estendere al territorio della Regione siciliana le disposizioni contenute nel decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262; nella legge 12 luglio 1949, n. 386 e nella legge 19 maggio 1950, n. 319, concernenti il collocamento a riposo dei dipendenti degli Enti locali territoriali ed istituzionali e la istituzione di ruoli transitori per la sistemazione del personale non di ruolo degli Enti stessi;

Su proposta dell'Assessore per gli enti locali;

Vista la deliberazione della Giunta regionale del 24 settembre 1951;

Su conforme parere della Commissione legislativa dell'Assemblea regionale per gli affari interni ed ordinamento amministrativo;

Decreta:

Art. 1.

Le disposizioni di cui al decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, richiamate in vigore e modificate con la legge 12 luglio 1949, n. 386, estese al personale dipendente dagli enti locali con la legge 19 maggio 1950, n. 319, sono applicabili al personale degli enti locali territoriali ed istituzionali della Regione siciliana.

Art. 2.

Tutti i termini previsti dai provvedimenti di legge succitati con riferimento alla entrata in vigore dei provvedimenti stessi, debbono intendersi con riferimento alla entrata in vigore del presente decreto legislativo.

Art. 3.

Il presente decreto legislativo sarà presentato all'Assemblea regionale per la ratifica nei termini e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale 26 gennaio 1949, n. 4, e successive modifiche.

Art. 4.

Il presente decreto legislativo sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge della Regione.

Palermo, 15 ottobre 1951

RESTIVO

ALESSI

Registrato alla Corte dei conti Ufficio controllo atti del Governo della Regione siciliana, addì 9 novembre 1951, *registro n.* 1, *foglio n.* 22.

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 16 ottobre 1951, n. 33.

Aumento dei limiti di spesa e di valore previsti dal testo unico 1934 della legge comunale e provinciale e dal regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2841.

(*Pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 55 *del* 17 *novembre* 1951)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 18 agosto 1951, n. 44, e quelle ivi richiamate;
Considerata la necessità e l'urgenza di provvedere all'adeguamento dei limiti di valore e di spesa previsti dal testo unico del 1934 sulla legge comunale e provinciale e dal regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2841;
Su proposta dell'Assessore per gli enti locali;
Viste le deliberazioni della Giunta regionale del 24 settembre e 15 ottobre 1951;
Su conforme parere della Commissione legislativa dell'Assemblea regionale per gli affari interni ed ordinamento amministrativo;

Decreta:

Art. 1.

Nel territorio della Regione siciliana i limiti di spesa e di valore ad ogni effetto stabiliti per le Provincie ed i Comuni dal testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, nonchè quelli determinati per le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza dal regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, sono aumentati di trenta volte.

Art. 2.

Il presente decreto legislativo sarà presentato all'Assemblea regionale per la ratifica nei termini e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale 26 gennaio 1949, n. 4, e successive modifiche.

Art. 3.

Il presente decreto legislativo sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge della Regione.

Palermo, 16 ottobre 1951

RESTIVO

ALESSI

Registrato alla Corte dei conti Ufficio controllo atti del Governo della Regione siciliana, addì 9 novembre 1951, *registro n.* 1, *foglio n.* 24.

LEGGE 12 dicembre 1951, n. 46.

Ripartizione delle quote di fabbricazione dei fiammiferi.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 61 *del* 22 *dicembre* 1951)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

L'Assessore per l'industria ed il commercio è autorizzato a provvedere, entro il limite del 75 per cento del consumo della Regione, alla ripartizione delle quote di fabbricazione di fiammiferi fra gli stabilimenti industriali del ramo esistenti, ai sensi di legge, nella Regione, in rapporto alla potenzialità produttiva dei rispettivi impianti.

La quota di consumo regionale di cui al comma precedente è calcolata in base al volume delle vendite effettuate nella Regione nell'anno precedente a quello cui si riferisce la ripartizione.

Art. 2.

Alla ripartizione ed assegnazione delle quote di fabbricazione si provvede con decreto dell'Assessore per l'industria ed il commercio, sentiti i rappresentanti delle imprese interessate.

Art. 3.

Restano ferme le disposizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti riguardanti i controlli da parte dell'Amministrazione finanziaria dello Stato ai fini della imposta di fabbricazione sui fiammiferi.

Art. 4.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 12 dicembre 1951.

RESTIVO

BIANCO — LA LOGGIA

DECRETO PRESIDENZIALE 6 novembre 1951, n. 176-A.

Approvazione dello statuto della Facoltà di agraria dell'Università di Catania.

(*Pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 62 *del* 31 *dicembre* 1951)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 8 luglio 1948, n. 34, istitutiva della Facoltà di agraria dell'Università di Catania;
Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni;
Visto lo statuto della Facoltà anzidetta deliberato dalle competenti autorità accademiche;
Su proposta dell'Assessore per la pubblica istruzione;
Riconosciuta la opportunità di approvare lo statuto della predetta Facoltà;

Decreta:

Articolo unico.

E' approvato lo statuto della Facoltà di agraria dell'Università di Catania, nel testo allegato al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Palermo, 6 novembre 1951

RESTIVO

CASTIGLIA

Registrato alla Corte dei conti Ufficio controllo atti Presidenza regionale, addì 27 *dicembre* 1951, *registro n.* 1, *foglio n.* 30.

ALLEGATO

Statuto della Facoltà di agraria dell'Università di Catania

Art. 1.

La Facoltà di agraria dell'Università degli studi di Catania rilascia la laurea in scienze agrarie in conformità delle vigenti leggi sull'istruzione superiore.

Art. 2.

Il governo della Facoltà è devoluto alle seguenti autorità:

1) Rettore dell'Università di Catania;

2) Senato accademico dell'Università di Catania, di cui viene a far parte il preside della Facoltà agraria limitatamente alla materia riguardante detta Facoltà;

3) Consiglio di amministrazione dell'Università di Catania, a cui si aggiungono, per la materia riguardante la Facoltà di agraria, un professore di ruolo di detta Facoltà eletto collegialmente dai presidi delle Facoltà compreso quello della Facoltà agraria, nonchè un rappresentante del Governo della Regione siciliana;

4) Preside della Facoltà;

5) Consiglio della Facoltà.

Art. 3.

Il preside della Facoltà di agraria viene eletto dal Consiglio di Facoltà fra i professori di ruolo della Facoltà stessa.

Quando i professori di ruolo sono meno di tre, il preside viene eletto anche tra i professori di ruolo appartenenti ad altra Facoltà che fanno parte del Consiglio della Facoltà di agraria.

Art. 4.

Il Consiglio della Facoltà si compone del preside che lo presiede e di tutti i professori di ruolo appartenenti alla Facoltà di agraria nonchè dei professori di ruolo di materie comuni alla Facoltà di agraria.

Art. 5.

Fatta eccezione per quanto disposto dall'art. 18, agli uffici di segreteria della Facoltà di agraria è addetto provvisoriamente il personale amministrativo, di ragioneria e d'ordine dei corrispondenti uffici dell'Università.

Art. 6.

La durata del corso degli studi per la laurea in scienze agrarie è di quattro anni, divisi in due bienni.

E' titolo di ammissione: il diploma di maturità classica o di maturità scientifica; il diploma di abilitazione per i provenienti dagli Istituti tecnici agrari, integrato dall'esame di cultura generale prescritto dall'art. 143 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore.

Sono insegnamenti fondamentali del primo biennio:

1. Botanica generale;
2. Botanica sistematica;
3. Zoologia generale;
4. Entomologia agraria;
5. Anatomia e fisiologia degli animali domestici;
6. Zoognostica;
7. Mineralogia e geologia;
8. Chimica generale e inorganica con applicazioni di analitica;
9. Chimica organica;
10. Matematica;
11. Fisica;
12. Principi di economia politica e di statistica.

Sono insegnamenti fondamentali del secondo biennio:

1. Patologia vegetale;
2. Chimica agraria (biennale);
3. Agronomia generale e coltivazioni erbacee (biennale);
4. Coltivazioni arboree;
5. Zootecnica generale;
6. Zootecnica speciale;
7. Economia e politica agraria (biennale);
8. Estimo rurale e contabilità;
9. Microbiologia agraria e tecnica.
10. Topografia e costruzioni rurali, con applicazioni di disegno;
11. Meccanica agraria, con applicazioni di disegno;
12. Idraulica agraria, con applicazioni di disegno;
13. Industrie agrarie: enologia, caseificio, oleificio.

Sono insegnamenti complementari:

1. Genetica;
2. Viticoltura (semestrale);
3. Olivicoltura (semestrale);
4. Bachicoltura e apicoltura (semestrale);
5. Diritto agrario;
6. Tecnica commerciale dei prodotti agricoli;
7. Ecologia;
8. Orticoltura e floricoltura (semestrale);
9. Igiene zootecnica;
10. Frutticoltura industriale (semestrale).

L'insegnamento di zoologia generale è in comune con quello di biologia e zoologia generale della laurea in medicina e chirurgia.

L'insegnamento di chimica generale e inorganica deve essere seguito presso la Facoltà di scienze, fermo restando l'obbligo di integrarlo con il corso pratico di applicazioni di analitica.

I corsi di botanica generale e di botanica sistematica vengono svolti ad anni alterni.

Gli studenti della Facoltà di agraria sono obbligati inoltre a seguire, nel secondo biennio, il corso di agrumicoltura, di cui devono superare l'esame prima del conseguimento della laurea.

Art. 7.

Gl'insegnamenti impartiti nella Facoltà comportano esercitazioni pratiche dirette a fare acquistare agli studenti l'idoneità alla *ricerca scientifica* e all'esercizio professionale e possono essere integrati da visite ad opifici e ad aziende agricole.

Art. 8.

Per ottenere l'iscrizione al successivo biennio di applicazione lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali del primo biennio.

Art. 9.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali del secondo biennio ed in tre almeno da lui scelti fra i complementari se a corso annuale, in quattro almeno se due di essi sono a corso semestrale.

Gli esami di profitto sono integrati per le materie sperimentali da prove pratiche.

Lo studente, inoltre, deve aver seguito il corso e superato l'esame di agrumicoltura.

Art. 10.

Sono dichiarati propedeutici i seguenti insegnamenti:

a) Zoologia generale per l'anatomia e fisiologia degli animali domestici e per l'entomologia agraria;

b) Chimica generale e inorganica per la chimica organica;

c) Zootecnica generale per la zootecnica speciale.

Gli insegnamenti propedeutici debbono precedere, per l'esame e la frequenza, gli insegnamenti cui servono di preparazione.

Art. 11.

L'esame di laurea consiste nella presentazione e discussione di una dissertazione scritta su tema tratto da uno degli insegnamenti del corso di laurea e di due argomenti scelti dal candidato su tre materie diverse tra loro e da quella della dissertazione scritta.

Tanto la dissertazione scritta che il titolo degli argomenti orali debbono essere presentati in segreteria almeno un mese prima della data fissata per gli esami di laurea.

Art. 12.

Coloro che siano provvisti di altra laurea possono essere ammessi con abbreviazione di corso con le modalità che sono proposte dalla Facoltà in rapporto sopratutto all'affinità degli studi compiuti, fermo restando l'obbligo di superare gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e complementari necessari per la laurea in scienze agrarie e che non abbiano eventualmente superato nel corso di provenienza.

In ogni caso i richiedenti devono essere forniti di uno dei titoli di studi medi richiesti per l'ammissione al corso per la laurea in scienze agrarie.

Art. 13.

Il ruolo organico della Facoltà di agraria è costituito come appresso:

1) sei posti di professore di ruolo;
2) otto posti di assistente di ruolo;
3) un posto di segretario;
4) quattro posti di tecnico;
5) otto posti di subalterno.

Art. 14.

Alla nomina dei professori di ruolo si procede secondo le norme contenute nel testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni.

Lo stato giuridico ed il trattamento economico dei professori sono quelli previsti, per i professori di ruolo delle Università governative, dalle vigenti disposizioni.

Art. 15.

I professori trasferiti da Università o Istituti superiori governativi entrano in ruolo con lo stipendio di cui erano provvisti all'atto del trasferimento quali professori di ruolo presso l'Università di provenienza.

Art. 16.

Per quanto concerne gli insegnamenti non coperti con posti di ruolo, la Facoltà provvederà mediante incarichi a norma delle disposizioni legislative vigenti in materia.

Gli incarichi vengono retribuiti in misura non superiore a quella stabilita per le Università governative.

Art. 17.

La nomina e la conferma del personale assistente sono disciplinate dalle norme legislative e regolamentari in vigore.

Lo stato giuridico ed il trattamento economico degli assistenti sono quelli previsti per gli assistenti di ruolo delle Università governative dalle vigenti disposizioni.

Art. 18.

Il personale di segreteria, tecnico e subalterno viene assunto mediante concorso.

Tuttavia il personale di tali categorie che, all'atto dell'approvazione del presente statuto, sia già stato assunto in servizio ed abbia dato buona prova, può essere nominato in ruolo senza concorso con decreto del rettore, sentito il Consiglio di amministrazione.

Art. 19.

Il concorso per la nomina a segretario avviene secondo le modalità richieste per l'assunzione del personale di gruppo *A* delle segreterie universitarie.

Al nominato è conferita la stabilità dopo sei mesi di prova.

La carriera ha uno svolgimento che va dal grado 11° al grado 9°. I limiti minimi di permanenza nel grado sono quelli necessari perchè si maturino tutti gli scatti di stipendio previsti per ciascun grado.

Il trattamento economico è quello previsto per i funzionari di pari grado delle segreterie universitarie.

Le promozioni, nei limiti minimi di permanenza in ciascun grado, previsti dal secondo comma del presente articolo, vengono effettuate dal Consiglio di amministrazione su proposta del rettore, udito il direttore amministrativo dell'Università. Analoga procedura si segue per gli scatti di stipendio.

Art. 20.

L'assunzione del personale tecnico avviene secondo le norme in vigore per il corrispondente personale delle Università governative e gode del medesimo stato giuridico e trattamento economico.

Art. 21.

Il personale subalterno della Facoltà di agraria viene assunto con le medesime modalità e alle stesse condizioni del corrispondente personale delle Università governative e gode del medesimo trattamento economico e stato giuridico.

Art. 22.

Sulla carriera del personale della Facoltà di agraria provvede il rettore, udito il Consiglio di amministrazione e, ove richiesto dalla legge, il Senato accademico, il Consiglio di Facoltà e il direttore dell'Istituto da cui l'impiegato dipende.

Art. 23.

Il trattamento di quiescenza per tutto il personale di ruolo, insegnante, amministrativo, assistente, tecnico e subalterno della Facoltà di agraria, viene stabilito in forma assicurativa con le modalità e le condizioni che saranno determinate da apposite disposizioni ad integrazione del presente statuto.

Art. 24.

L'ammontare delle tasse, sopratasse e contributi per la Facoltà di agraria è commisurato a quello previsto dalle vigenti leggi per le Facoltà di agraria governative.

Il Consiglio di amministrazione, su proposta del Senato accademico, udito il Consiglio di Facoltà, stabilisce la misura dei contributi di laboratorio, di esercitazioni pratiche, di internato e di tutti gli speciali contributi che si rendessero necessari, a norma dell'art. 152 del testo unico delle leggi sull'Istruzione superiore.

Art. 25.

Per tutto quanto non regolato dal presente statuto si richiamano espressamente le norme della legislazione sulla istruzione superiore, dello statuto dell'Università di Catania approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1073, e successive modificazioni, nonchè le norme che risulteranno in vigore per gli impiegati civili dello Stato, in quanto applicabili.

Visto:
RESTIVO — CASTIGLIA

LEGGE 31 dicembre 1951, n. 47.

Stati di previsione dell'entrata e della spesa della Regione siciliana per l'anno finanziario dal 1° luglio 1951 al 30 giugno 1952.

(*Pubblicata nel supplemento ordinario alla* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n. 62 del 31 dicembre 1951*)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

E' autorizzato l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle imposte e delle tasse di ogni specie, escluse quelle che per il secondo comma dell'art. 36 dello Statuto della Regione siciliana sono riservate allo Stato, e il versamento nella Cassa della Regione delle somme e dei proventi dovuti per l'anno finanziario dal 1° luglio 1951 al 30 giugno 1952, giusta lo stato di previsione dell'entrata, annesso alla presente legge (tabella *A*). E' altresì autorizzata l'emanazione dei provvedimenti necessari per rendere esecutivi i ruoli delle imposte dirette per l'anno finanziario medesimo.

Art. 2.

Gli Assessori, ciascuno per la materia di propria competenza, sono autorizzati al pagamento delle spese ordinarie e straordinarie della Regione siciliana per l'anno finanziario dal 1° luglio 1951 al 30 giugno 1952, in conformità dello stato di previsione della spesa, annesso alla presente legge (tabella *B*).

Art. 3.

Agli effetti di cui all'art. 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine quelle di cui ai capitoli riportati nell'elenco n. 1, annesso alla presente legge.

La iscrizione delle somme occorrenti, nei capitoli indicati nell'elenco di cui al precedente comma, sarà disposta con decreto dell'Assessore per le finanze.

Art. 4.

Per il pagamento delle spese di cui ai capitoli riportati nell'elenco n. 2, annesso alla presente legge, l'Assessore per le finanze potrà autorizzare aperture di credito a favore di funzionari delegati, ai termini dell'art. 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello stato.

Art. 5.

I capitoli di spesa, a favore dei quali è data facoltà di inscrivere somme con decreti da emanare in applicazione del disposto dell'art. 41 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, sono quelli riportati negli elenchi nn. 3 e 4, annessi alla presente legge.

Per i capitoli compresi nell'elenco n. 3, il decreto con il quale sarà disposta l'iscrizione, dovrà essere emanato dal Presidente della Regione su proposta dell'Assessore per le finanze, sentita la Giunta regionale. Per i capitoli compresi nell'elenco n. 4, il decreto con il quale sarà disposta l'iscrizione, potrà essere emanato dall'Assessore per le finanze.

Art. 6.

L'Assessore per le finanze è autorizzato a ripartire con propri decreti, fra i capitoli della spesa delle varie Amministrazioni della Regione, i fondi iscritti ai capitoli nn. 280 e 281 della rubrica « Assessorato delle finanze » per l'anno finanziario dal 1° luglio 1951 al 30 giugno 1952.

L'Assessore per le finanze è autorizzato altresì ad istituire nuovi capitoli e a ripartire anche fra questi i fondi iscritti ai capitoli indicati nel comma precedente.

Art. 7.

L'Assessore per i lavori pubblici è autorizzato ad utilizzare il fondo iscritto nella parte ordinaria del bilancio per la manutenzione e le riparazioni ordinarie di edifici pubblici anche per i fini di cui all'art. 6 della legge regionale 5 agosto 1949, n. 46.

Art. 8.

Per le finalità di cui ai capitoli nn. 571 e 572 dello stato di previsione della spesa, annesso alla presente legge, è autorizzata la spesa di L. 100.000.000 (Servizi della pesca marittima e delle attività marinare).

Art. 9.

E' autorizzata, ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo Presidenziale 19 aprile 1951, n. 21, la spesa di L. 200.000.000 per la costruzione e l'arredamento di stazioni ad uso di linee automobilistiche.

Art. 10.

Per le finalità previste dalla legge regionale 12 febbraio 1951, n. 18, relativa alla concessione di contributi per l'incremento di studi e ricerche scientifiche e statistiche di interesse regionale, è autorizzata per l'anno finanziario 1951-52, ai sensi del primo comma dell'art. 4 della legge medesima, la spesa di L. 20 milioni.

Art. 11.

Per le finalità di cui ai capitoli dal n. 632 al n. 637 dello stato di previsione della spesa, annesso alla presente legge, è autorizzata, per l'anno finanziario 1951-52 la spesa di lire 1.174.532.000 (Assessorato dell'agricoltura e delle foreste).

Art. 12.

Per le finalità previste dal primo comma dell'art. 49 della legge regionale 27 dicembre 1950, n. 104, relativa alla riforma agraria in Sicilia, è autorizzata, per l'anno finanziario 1951-52, la spesa di L. 241.000.000 che viene attribuita ai capitoli dal n. 328 al n. 332 e dal n. 638 al n. 648 dello stato di previsione della spesa, annesso alla presente legge.

Art. 13.

E' autorizzata la spesa di L. 147.745.000 per contributo straordinario a pareggio del bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana per l'anno finanziario 1951-52.

Art. 14.

Per le finalità di cui ai capitoli nn. 650, 652 e 653 dello stato di previsione della spesa, annesso alla presente legge, è autorizzata, per l'anno finanziario 1951-52, la spesa di lire 3.250.000.000 (Assessorato dei lavori pubblici).

Per l'esecuzione dei lavori relativi all'autorizzazione di spesa contenuta nel primo comma del presente articolo si applicano le norme di cui agli artt. 2, 3, 4 e 5 della legge regionale 5 agosto 1949, n. 46.

Art. 15.

In deroga al disposto dell'art. 2, ultimo comma, della legge regionale 9 aprile 1951, n. 37, il finanziamento del residuo importo di L. 2.030.000.000 della spesa complessiva autorizzata di L. 2.230.000.000 è ripartita, quanto a L. 1.000.000.000 a carico dell'anno finanziario 1951-52 e quanto a L. 1.030.000.000 a carico dell'anno finanziario 1952-53.

Art. 16.

Per le finalità previste dalla legge regionale 15 luglio 1950, n. 63, relativa all'ordinamento della scuola professionale, è autorizzata per l'anno finanziario 1951-52, ai sensi dell'art. 27 della legge medesima, la spesa di L. 200.000.000.

Detta somma sarà ripartita, con decreti dell'Assessore per le finanze, nelle varie rubriche del bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1951-52, in relazione alle singole necessità derivanti sia dalla natura delle scuole da istituire sia dalla natura delle singole categorie di spesa.

Art. 17.

E' autorizzata la spesa di L. 220.000.000 per l'attrezzatura e per il funzionamento della refezione scolastica per l'anno scolastico 1951-52.

Per la refezione scolastica per l'anno 1951-52 si applicano le disposizioni contenute nella legge regionale 16 gennaio 1951, n. 7.

Art. 18.

Il contributo della Regione siciliana di cui alla lettera *a*) dell'art. 8 del decreto legislativo Presidenziale 18 aprile 1951, n. 25, è fissato per l'anno finanziario 1951-52, in L. 210.000.000.

Art. 19.

Le norme per la gestione del fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento di lavoratori disoccupati di cui al decreto legislativo Presidenziale 18 aprile 1951, n. 25, nonchè quelle per la gestione dei cantieri scuola di cui al decreto legislativo Presidenziale 31 ottobre 1951, n. 31, saranno emanate con decreto dell'Assessore per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con quello per le finanze, da registrarsi alla Corte dei conti.

Art. 20.

E' autorizzata, per le finalità di cui ai capitoli numeri 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 707, 708, 709, 711, 712, 713, 714, 715, 715-*bis*, 715-*ter*, dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge la spesa di L. 175.000.000 (Assessorato del lavoro e della previdenza ed assistenza sociale).

Art. 21.

Per le finalità previste dal decreto legislativo Presidenziale 30 giugno 1950, n. 31, convertito nella legge regionale 14 dicembre 1950, n. 85, concernente la concessione di contributi straordinari per l'attrezzatura, l'ampliamento, la manutenzione e l'efficienza dei servizi ospedalieri e dei servizi sanitari in genere e per opere igieniche di carattere urgente, è autorizzata, per l'anno finanziario 1951-1952, ai sensi del primo comma dell'art. 5 del predetto decreto legislativo, la spesa di L. 605.000.000, destinata quanto a L. 525 milioni, quanto a L. 50 milioni e quanto a L. 30 milioni per gli scopi, rispettivamente, di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'art. 1 del decreto legislativo medesimo.

Art. 22.

Per le finalità di cui ai capitoli nn. 723, 724, 725, 726, 727 e 728 dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge, è autorizzata la spesa di L. 123.000.000 (Assessorato dell'igiene e della sanità).

Art. 23.

Per le finalità di cui ai capitoli nn. 730, 731, 732, 733 e 734 dello stato di previsione della spesa, annesso alla presente legge, è autorizzata la spesa di L. 180.000.000 (Assessorato del turismo e dello spettacolo).

Art. 24.

La Giunta regionale determina le direttive di massima da osservarsi in ordine alla ripartizione territoriale dei fondi stanziati nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa, formulando i criteri di priorità degli interventi, o delle singole opere o categorie di opere nell'ambito del me-

desimo capitolo di spesa, al fine di ottenere un organico coordinamento anche con i piani di competenza di altre Amministrazioni.

Art. 25.

Per le finalità di cui ai capitoli dal n. 738-*bis* al n. 738-XVI dello stato di previsione della spesa, annesso alla presente legge, è autorizzata la spesa di L. 900.000.000 (Assessorato degli enti locali).

Art. 26.

I mandati e gli ordini di accreditamento già emessi nell'esercizio finanziario 1951-52, sia sul conto della competenza sia su quello dei residui, sui capitoli della parte ordinaria e di quella straordinaria della sottorubrica intestata « Amministrazione enti locali » nonchè quelli emessi sui capitoli della parte straordinaria della sottorubrica « Servizi dell'alimentazione », si intendono emessi sulla competenza o sui residui dei capitoli risultanti dallo specchio che segue e conservano la numerazione originariamente loro data:

CAPITOLI

Esercizio 1951-1952

Vecchia imputazione	Nuova imputazione
64	553 bis
65	553 ter
66	553 quater
67	553 sexies
68	553 septies
69	553 octies
70	553 nonies
71	553 decies
72	553 undecies
73	553 duodecies
74	553 XIII
75	553 XIV
76	553 XV
77	553 XVI
78	553 XVII
79	553 XIX
557	738 bis
559	738 ter
562	738 quater
564	738 quinquies
566	738 sexies
567	738 septies
556	738 octies
558	738 nonies
560	738 decies
561	738 undecies
563	738 duodecies
565	738 XIV
568	738 XV
569	738 XVI

Agli stessi capitoli relativi alla nuova imputazione si intendono trasferiti gli impegni assunti sia con decreti registrati alla Corte dei conti sia con decreti non soggetti alla registrazione predetta.

Ai capitoli di nuova imputazione si intendono altresì trasferiti i residui provenienti dalle gestioni precedenti e già attribuiti ai capitoli di vecchia imputazione.

Art. 27.

Per le finalità previste dal decreto legislativo Presidenziale 18 aprile 1951, n. 20, ed in deroga al disposto dell'ultimo comma dell'art. 9 del predetto decreto legislativo, è autorizzata, in aggiunta alla somma di L. 100.000.000, già autorizzata con il primo comma dell'articolo medesimo, la spesa ripartita di L. 1.900.000.000, da stanziare quanto a L. 500.000.000, nell'esercizio 1951-1952; quanto a L. 400.000.000, nell'esercizio 1952-1953; quanto a L. 400.000.000, nell'esercizio 1953-1954; quanto a L. 400 milioni, nell'esercizio 1954-1955; quanto a L. 200.000.000, nell'esercizio 1955-1956.

Art. 28.

Per la gestione del bacino idro-termale di Sciacca e dei complessi idrominerali ed idrotermali di Acireale di cui, rispettivamente, al decreto legislativo Presidenziale 12 dicembre 1949, n. 35, convertito con modificazioni nella legge regionale 13 marzo 1950, n. 26, ed al decreto legislativo Presidenziale 13 aprile 1951, n. 24, l'Assessore per le finanze è autorizzato ad adottare i provvedimenti che si rendano necessari per la istituzione delle relative aziende autonome, i cui bilanci saranno inscritti come appendici a quello della Regione siciliana.

Art. 29.

L'importo complessivo dei mutui da contrarsi con garanzia della Regione da parte delle aziende minerarie previsto dall'art. 3 del decreto legislativo Presidenziale 13 aprile 1951, n. 14 è elevato da L. 70 milioni a L. 100 milioni.

Art. 30.

Alle maggiori spese previste dallo stato di previsione della spesa di cui all'art. 2 della presente legge nei confronti della previsione dell'entrata di cui al precedente art. 1, si fa fronte utilizzando i maggiori accertamenti di entrata verificatisi negli anni finanziari anteriori.

Art. 31.

E' approvato il bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana per l'anno finanziario dal 1° luglio 1951 al 30 giugno 1952, allegato al presente bilancio sotto l'appendice n. 1.

Art. 32.

E' approvato il bilancio del Fondo di solidarietà nazionale per l'anno finanziario dal 1° luglio 1951 al 30 giugno 1952 allegato al presente bilancio sotto l'appendice n. 2.

Art. 33.

E' approvato il seguente riepilogo dal quale risulta il complesso della entrata e della spesa previste per l'anno finanziario dal 1° luglio 1951 al 30 giugno 1952.

Art. 34.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 31 dicembre 1951

RESTIVO

LA LOGGIA

RIEPILOGO

	Entrata e spesa effettiva.		
Entrata		L.	27.409.950.000
Spesa		»	27.210.450.000
	Differenza +	L.	199.500.000
	Movimento di capitali.		
Entrata		L	500.000
Spesa		»	600.000.000
	Differenza —	L.	599.500.000
	Partite di giro.		
Entrata		L.	241.000.000
Spesa		»	241.000.000
	Differenza	L.	—
	Riassunto generale.		
Entrata		L.	27.651.450.000
Spesa		»	28.051.450.000
	Differenza —	L.	400.000.000

RESTIVO

LA LOGGIA

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

(8105384) Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.